

Milano 6 luglio 2026

**Oggetto: Audizione presso Commissione Finanze e tesoro su AA.SS. nn. 763, 1595 e 1937.
Osservazioni di Altroconsumo**

Altroconsumo organizzazione indipendente di consumatori membro del CNCU e di Euroconsumers che raggruppa a livello europeo anche Ocu in Spagna, Deco Proteste in Portogallo e Test Achat in Belgio vuole portare all'attenzione di codesta Commissione le sue osservazioni e proposte rispetto ai tre disegni di legge in oggetto che a vario titolo propongono modifiche che andranno ad incidere sui rapporti tra clienti e istituti di credito.

Disegno di legge AS 1595 "Introduzione dell'articolo 1857- bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente"

Si tratta di un provvedimento composto da un solo articolo che modifica Il Codice Civile e il Codice del Consumo. Partiamo dal fondo e quindi dalla modifica del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo numero 206 del 2005.

Secondo le previsioni del DDL S1595 e nello specifico nel comma 2 dell'articolo 1, nel Codice del Consumo (dlgs 206 del 2005) sarebbe abrogato il comma 3 lettera a) dell'articolo 33.

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogata.

Su questa misura Altroconsumo è pienamente d'accordo. L'abrogazione riguarda questa parte in grassetto dell'articolo 33 del Codice del Consumo:

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

La previsione si applica a tutti i contratti di servizi finanziari a tempo indeterminato (ovviamente quelli tra professionista e consumatore); c'è il contratto di conto corrente, ma anche l'apertura di credito, i servizi di pagamento, i depositi titoli, il conto di pagamento, etc. Se i contratti di servizi finanziari prevedono una clausola di recesso che permette al professionista di recedere senza preavviso in caso di giustificato motivo, quando il nuovo provvedimento sarà approvato

Altroconsumo

Associazione Indipendente di Consumatori
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - 20126 Milano
Tel +39 02 69 615 00 - Fax +39 02 66 8902 88
www.altroconsumo.it
C.F. 97010850150

definitivamente e quindi entrerà in vigore, quella clausola sarà vessatoria e quindi da considerarsi come non apposta. La vessatorietà andrà accertata da un Giudice. Nel giustificato motivo rientrano ad esempio il mancato pagamento delle rate per un certo periodo di tempo, comportamenti scorretti da parte del cliente, etc. Ma al di là di tutto apprezziamo che possa essere considerata vessatoria la chiusura di un rapporto intestato ad un consumatore senza adeguato preavviso. Infatti, dare un preavviso adeguato ai consumatori è una condizione essenziale per evitare ulteriori ripercussioni negative.

Non siamo invece d'accordo con il resto del provvedimento.

In particolare, nel Codice civile secondo il DDL dovrebbe essere aggiunto un nuovo articolo: il 1857 bis.

(Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente) – Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda. La banca comunica l'eventuale diniego di stipula, derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.

La banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al primo comma»

Il nuovo articolo si occupa sia dell'apertura di un conto corrente che della sua chiusura. Due operazioni normalmente lasciate alla libertà aziendale della banca che può valutare diversi aspetti prima di far aprire un conto come ad esempio l'affidabilità del cliente. Da sottolineare anche che nulla si dice circa il costo del conto corrente; obbligo sì ma a che prezzo?

Le ragioni per cui una banca può decidere di non aprire un conto corrente sono tante e riguardano anche i Rapporti tra le parti e le certezze dei pagamenti e delle operazioni. Un conto corrente prevede di default la possibilità di andare in rosso e di avere un libretto degli assegni. Si tratta di un prodotto con un certo profilo di rischio che merita una valutazione accurata fin dall'apertura. Ben venga che la banca faccia delle valutazioni anche di affidabilità finanziaria del futuro cliente e che lo valuti non solo in base alle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo.

E poi la misura riguarderà unicamente le banche e da questo punto di vista non si tratta di una misura di inclusione finanziaria adeguata, visto che sul mercato ci sono altri operatori (istituti di

pagamento e IMEL) che possono offrire conti di pagamento, strumenti altrettanto adeguati di inclusione finanziaria. Un conto di pagamento è un prodotto a basso rischio senza assegni e scoperto; un prodotto adatto a tutti.

Se l'obiettivo è quello di avere finalmente la possibilità di includere finanziariamente tutti, ci sono altri strumenti che andrebbero potenziati e messi a terra. In primis il conto base che appunto è uno strumento che tutte le banche dovrebbero offrire a tutti, peraltro ad un prezzo calmierato, se non gratuitamente ai soggetti più deboli. La norma c'è dal 2018 ed è presente nel TUB (dlgs 385/93), in particolare nella sezione III capo II bis. Basterebbe farla rispettare dalle banche e dagli altri operatori e su questo servirebbe un maggiore impegno anche da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Il grosso limite è che il conto base è disponibile solo per i consumatori. La nostra proposta è quella di inserire col provvedimento un nuovo articolo nel TUB che regolamenti **il conto base business**, un prodotto di inclusione finanziaria per chi non è consumatore. Le caratteristiche saranno definite successivamente con un decreto ministeriale del MEF di concerto con Banca d'Italia e le associazioni di categoria di banche, altri operatori del mercato dei pagamenti e di commercianti, imprenditori. Il prodotto deve avere un costo calmierato massimo e includere determinate operazioni.

Le regole di correttezza professionale imporrebbero agli operatori di giustificare sempre il motivo della mancata apertura di un conto. Basterebbe esplicitare che se la banca rifiuta di aprire un conto corrente deve sempre, entro 5 giorni, giustificare il motivo per iscritto. Stesso obbligo deve essere previsto per gli altri operatori del mercato: istituti di pagamento e IMEL. E non si può pensare che il rifiuto possa essere giustificato solo da norme antiterrorismo o antiriciclaggio. I motivi per la mancata apertura possono essere diversi: mancanza di documenti validi, sospetti di attività illecite, segnalazioni in banche dati per protesti o fallimenti, e un profilo di rischio creditizio considerato troppo alto. Ma dalla norma questi motivi scompaiono; non se ne capisce il motivo. Potrebbe essere un rischio anche per il mercato.

Per questo la nostra proposta è quella di inserire nel TUB (dlgs 385 del 1993) il nuovo articolo 119 bis che obbliga la banca e gli altri operatori del mercato, in caso di mancata apertura di un conto corrente e di un conto di pagamento di informare per iscritto il cliente entro 5 giorni dalla richiesta di apertura.

Passiamo quindi alle regole sulla chiusura.

Secondo la nuova previsione dell'articolo 1857 bis del Codice Civile la banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al primo comma.

Anche in questo caso si limita la possibilità alla banca di recedere dal contratto di conto corrente che sottolineiamo è sempre un contratto a tempo indeterminato. La banca potrebbe recedere solo per motivi legati al riciclaggio o al terrorismo. Sembrerebbe che anche il recesso con preavviso non sia più possibile. E poi c'è anche una previsione poco simpatica; perché se il conto è in rosso la banca può invece recedere in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza alcuna comunicazione?

Insomma, una norma che lascia diversi quesiti aperti che non prevede sanzioni per gli operatori non collaborativi e che soprattutto non tiene in considerazione le norme di trasparenza e le regole europee già presenti su questo argomento. Il recesso deve essere sempre possibile dando adeguato preavviso ai clienti. Previsione prevista dal Codice del Consumo.

Possibili modifiche al testo proposto:

Nello specifico chiediamo di fare questi cambiamenti nel provvedimento S1595 articolo 1 comma 1: (le aggiunte sono evidenziate in giallo).

Titolo: **Introduzione dell'articolo 119 bis nel Capo I e dell'articolo 126 vices septies nel capo II bis del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo n 385 del 1993** ~~dell'articolo 1857-bis del codice civile~~ e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Nel testo unico bancario di cui al decreto legislativo numero 385 del 1993 dopo l'articolo 119 viene inserito il nuovo articolo 119 bis dal titolo "Obblighi di informazione in caso di mancata apertura di un conto corrente o di un conto di pagamento": **Se una banca, un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica si rifiuta di aprire un rapporto ad un cliente deve giustificare per iscritto al cliente la mancata apertura, entro 5 giorni dalla richiesta, indicando le motivazioni specifiche del diniego. Resta la possibilità per il**

cliente di opporsi alla mancata apertura.

Nel Capo II del Testo Unico bancario (decreto legislativo 385/93) viene aggiunto dopo l'articolo 126 *vicies sexies* il seguente articolo 126 *vicies septies* dal titolo "Conto di base business": Le disposizioni previste dagli articoli precedenti della sezione III del capo II bis sono applicabili anche a chi non è consumatore per il quale viene creato il **conto base business**. Le caratteristiche del conto base business saranno definite dal Ministero dell'Economia di concerto con Banca d'Italia e le associazioni di categoria delle banche, degli istituti di pagamento e Imel, degli imprenditori, dei commercianti e dei liberi professionisti.

La banca comunica l'eventuale diniego di stipula, derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.

Obbligo di informazione su mancata apertura del conto corrente.

1. Nel libro IV, titolo III, capo XVII, sezione V, del codice civile, dopo l'articolo 1857 è aggiunto il seguente:

«Art. 1857-bis. – (Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente) – Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda. La banca comunica l'eventuale diniego di stipula, derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.

La banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al primo comma».

Osservazioni sui Disegni di legge AS 763 “Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di corresponsione della retribuzione su conto corrente intestato al lavoratore” e AS 1937 “Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di corresponsione della retribuzione su conto corrente intestato al lavoratore o alla lavoratrice”.

Questi due disegni di legge nati in periodi diversi cercano di dare una soluzione al tema del gender gap e quindi dell'indipendenza economica delle donne come strumento principale per evitare la violenza economica di genere. Considerando che c'è un numero significativo di donne che pur lavorando non ha un conto corrente personale non si può che apprezzare l'intento di lavorare su questo tema chiedendo che il conto di pagamento o conto corrente su cui vanno ad essere accreditate le somme di denaro sia intestato unicamente al lavoratore o alla lavoratrice. E' chiaro che per evitare differenze di genere l'obbligo dovrebbe essere previsto per tutti i lavoratori indipendentemente dal genere. E dunque proprio per questo riteniamo che sia preferibile la formulazione prevista dal DDL AS 1937. La previsione del DDL AS 763 che dà comunque la possibilità di un conto cointestato purtroppo non risolverebbe la situazione.

Detto questo per evitare che ci possano essere speculazioni di qualsiasi tipo, sarebbe opportuno accompagnare questa modifica con una campagna di promozione attiva degli strumenti gratuiti previsti sul mercato per le categorie non incluse finanziariamente. Stiamo parlando del conto base (gratuito per ISEE entro gli 11.600 euro) e le carte prepagate con Iban che possono essere un conto semplificato per la gestione del denaro e quindi anche per gli accrediti dello stipendio. Detto questo l'obbligo si dovrebbe anche estendere ai pensionati per le stesse ragioni e le stesse esigenze di indipendenza economica. Inoltre, affinché l'obbligo non sia solo una formalità deve essere accompagnato da percorsi di educazione finanziaria che facciano capire ai lavoratori e alle lavoratrici l'importanza di una gestione autonoma del denaro (e quindi anche a pensionati e pensionate). Senza, perderemmo l'occasione di lavorare veramente per favorire l'indipendenza economica delle donne. Chiediamo quindi che siano previsti dei percorsi formativi direttamente sui luoghi di lavoro.
